

SICUREZZA

ANALISI STATISTICA DEGLI INFORTUNI

Destinatari: Tutte le aziende

Si ricorda che alla fine di ogni anno deve essere compilata la tabella che riporta l'andamento statistico degli infortuni presente nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Vi invitiamo pertanto a contattare il vostro consulente del lavoro e richiedere tutti i dati necessari relativamente all'anno 2022 appena concluso.

Riferimento: [dott.ssa Roberta Fausti \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it)

RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL 2023

Destinatari: Tutte le aziende

L'INAIL premia con uno "sconto" le aziende che eseguono interventi per migliorare la salute e la sicurezza nei propri ambienti di lavoro sulla base delle indicazioni presenti nel nuovo modello **OT23** relativo alla riduzione del tasso medio di tariffa INAIL.

Il punteggio di partecipazione: a ogni intervento realizzato INAIL assegna un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso occorre averne compiuti un numero tale che la somma dei rispettivi **punteggi sia pari almeno a 100**.

La documentazione probante l'avvenuto intervento deve essere presentata insieme alla domanda. I documenti devono riportare la data e la firma del datore di lavoro o, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti specifici. Per quanto attiene alle azioni riguardanti l'implementazione oppure l'adozione di "procedure", oltre a data e firma sono necessarie anche l'esplicitazione dei contenuti e delle evidenze documentali di attuazione riferite all'anno 2022.

La domanda di riduzione va predisposta esclusivamente in **via telematica** sul portale dell'INAIL, generalmente a partire dal 1° febbraio, ed inoltrata **entro il 28 febbraio 2023**. Si ricorda che l'accesso al portale INAIL è possibile solamente tramite SPID del legale rappresentante aziendale.

Riferimento: [dott.ssa Fausti Roberta \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it), [dott.ssa Belleri Paola \(belleri@verdeconsulting.it\)](mailto:belleri@verdeconsulting.it).

COVID-19: NOVITÀ DAL 01/01/2023

Destinatari: Tutte le aziende

Fino al 30/04/2023 restano in vigore l'**obbligo di indossare** Dispositivi di Protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, compresi gli ambulatori e gli studi medici, le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali (Ordinanza 29 dicembre 2022).

Casi confermati

È obbligatorio, a termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 **fino al decimo giorno** dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

Contatti stretti

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, **fino al quinto giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto stretto (Circolare del 31 dicembre 2022).

Esenti

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

È inoltre **RACCOMANDATO** INDOSSARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Vi invitiamo a guardare sempre e solo fonti attendibili come il sito del Ministero dell'interno per avere tutte le indicazioni aggiornate, vi riportiamo di seguito il link:

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFaqNuovoCoronavirus.jsp>

Riferimento: [dott.ssa Fausti Roberta \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it), [dott.ssa Belleri Paola \(belleri@verdeconsulting.it\)](mailto:belleri@verdeconsulting.it).

VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO

Destinatari: Tutte le aziende

L'art. 2 del D.M. 03/09/2021 ribadisce l'obbligo, già presente nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i., da parte del **DL** di effettuare la valutazione del **RISCHIO INCENDIO**.

Le modalità di effettuazione della valutazione, normalmente svolta da parte di un **PROFESSIONISTA ANTINCENDIO**, sono riportate nell'art. 3 e relativo allegato I del DM stesso.

La conclusione della valutazione individua la pertinente classe di rischio (**BASSO / NON BASSO**) in relazione alla quale va effettuata la verifica di rispondenza dell'intero insediamento alle pertinenti regole tecniche verticali e/o orizzontali, o al minicodice (allegato I del DM stesso).

La valutazione, per le ditte soggette a CPI, potrebbe essere ad esempio contenuta all'interno della Pratica di Prevenzione Incendi (CPI). E, tuttavia, necessario che venga dato incarico al **PROFESSIONISTA ANTINCENDIO** di verificare la congruità della valutazione del rischio incendio eventualmente presente nella pratica di prevenzione incendi alla realtà aziendale considerata **nella sua globalità**, non solo in relazione alle aree soggette a prevenzione ma anche a quelle ove non sono presenti attività soggette (es. locali ufficio, etc.).

La verifica si deve concludere con una dichiarazione scritta da parte del **PROFESSIONISTA ANTINCENDIO** che attesti la regolarità di **TUTTA** l'azienda. Nel caso in cui vi siano parti o aree non valutate in sede di pratica di prevenzione incendi è necessario che esse vengano verificate ed inserite nella valutazione globale.

Per le aziende a **BASSO RISCHIO** incendio **NON È PIÙ SUFFICIENTE** la dichiarazione di non assoggettabilità, sempre redatta da parte di un **PROFESSIONISTA ANTINCENDIO**, ma **DEVE** essere effettuata la valutazione ai sensi del DM 03/09/2021 (minicodice) con verifica della corretta applicazione delle strategie indicate nell'allegato I (ovvero compartimentazione, vie di esodo, gestione della sicurezza, controllo dell'incendio, rivelazione ed allarme, controllo fumi e calore, operatività antincendio, sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio).

Solo al termine di tale percorso, ovvero della redazione della valutazione, sarà possibile:

- per chi non ne è in possesso, stilare un Piano di Emergenza che contempli gli scenari specifici derivanti dall'attività aziendale svolta;
- verificare che il Piano di Emergenza presente sia coerente con le conclusioni della valutazione; in caso di congruità si potrà redigere una semplice dichiarazione che attesti tale conformità.

Riferimento: Ing. Paterlini Riccardo (paterlini@verdeconsulting.it)

MODIFICHE AL D.LGS. 101/2020: COSA CAMBIA IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE

Destinatari: Tutte le aziende in cui è presente l'Esperto di Radioprotezione

Il D.Lgs. n. 203 del 25/11/2022 (**in vigore dal 18/01/2023**) ha aggiornato il D.Lgs. 101/2020 in materia di sorveglianza radiometrica di rottami e materiali metallici, andando a correggere alcuni refusi e introducendo alcune precisazioni.

Si segnala che tra le modifiche apportatavi è stato previsto "l'allungamento" della periodicità della formazione dei lavoratori (prevista dall'articolo 111 del D.Lgs. 101/2020): da "almeno ogni tre anni" cambia in "**almeno ogni cinque anni**".

Per maggiori approfondimenti e per la definizione delle singole scadenze della formazione dei vostri lavoratori rivolgersi all'esperto di radioprotezione incaricato.

Riferimento: dott.ssa Roberta Fausti (fausti@verdeconsulting.it)